STATUTO ACAT SINISTRA PIAVE

Aggiornato al 2008

STATUTO A.C.A.T. SINISTRA PIAVE

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

1. E' costituita L'Associazione di volontariato denominata "Associazione dei Clubs degli Alcolisti in Trattamento Sinistra Piave".
2. L'Associazione ha sede in Conegliano Piazzale S. Martino, 2 (ex caserma Marras). L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266/91 delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il regolamento che sarà deliberato dal!' Assemblea Generale, disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all' organizzazione ed alle attività dell' Associazione.
4. L'A.C.AT. Sinistra Piave che coincide con il territorio dell'U.L.S.S. 7 di Pieve di Soligo, ha per oggetto di migliorare la qualità della vita di tutti coloro che presentano problemi alcoldroga correlati, delle comunità locali di riferimento, tramite l'espletamento di attività di prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone e famiglie con problemi multidimensionali (alcolismo associato a: tabagismo, droghe illegali, disagio familiare, ecc.),
5. Aderiscono ad essa i Clubs degli Alcolisti in Trattamento (appartenenti alle tre zone, zona di Vittorio Veneto, zona di Conegliano e zona di Pieve e Susegana) che operano nel territorio dell'U.L.S.S. 7 di Pieve di Soligo, operatori volontari professionali e paraprofessionali frequentanti e operanti nel Comprensorio dell'U.L.S.S. 7 di Pieve di Soligo ed eccezionalmente i C.A.T. che operano nei comuni limitrofi per mancanza di strutture che condividono ed accettano le finalità e i metodi di questa Associazione (metodo Hudolin).
6. L'A.C.A.T. Sinistra Piave non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa, razziale.

Art. 2 - SOCI

1. I Soci si distinguono in:
   - Soci Ordinari;
   - Soci Benemeriti.
2. Sono "Soci Ordinari" con diritto di voto tutti gli appartenenti alle famiglie dei Club degli Alcolisti in Trattamento una volta inserite nel club
3. Ogni C.A.T. è rappresentato nell'ambito della A.C.A.T. Sinistra Piave dal Referente della zona di appartenenza o persona da lui appositamente delegata, purché iscritta al C.A.T.
4. Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti sociali.

Art. 3 - SCOPI

1. L'A.C.AT. Sinistra Piave persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale.
2. Interviene per la prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone e famiglie con sofferenze multidimensionali (problemi alcol/droga corre lati e del disagio psichico); a questo scopo intende sviluppare la protezione, il sostegno dei Clubs degli Alcolisti in Trattamento e la collaborazione con specifici programmi di trattamento, sia pubblici che privati; nel loro insieme tutti questi interventi sono protesi a realizzarsi nella comunità locale.
3. Rappresenta un punto di riferimento per le zone dei Clubs, per gli operatori e per tutti e vari differenti programmi e servizi, facendo proprio il principio della unità metodologica che sta alla base di tutti i programmi che in detta Associazione si riconoscono. Rappresenta altresì il luogo di formazione, confluenza e selezione delle iniziative di formazione rivolte a tutti i membri dell' Associazione stessa; in particolare l'Associazione dovrà curare l'organizzazione e il rigore

scientifico dei programmi e il possesso dei requisiti indispensabili, da parte di coloro che intendono rivestire la qualifica di operatori riconosciuti dalla Associazione stessa.
4. Promuove l'organizzazione dei convegni dei Clubs di propria competenza; elabora proposte di progetti di ricerca.
5. Cura la raccolta dati nei Clubs e negli altri gruppi con metodologia unificata, nonché l'elaborazione, l'interpretazione e la diffusione dei dati raccolti.
6. Sostiene le iniziative dei propri gruppi e/o di gruppi esterni, che si prefiggono lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo alcol/droga e delle dipendenze in genere; coopera per la nascita e l'evoluzione di programmi relativi al sostegno delle famiglie con problemi alcol/droga correlati e della sofferenza umana in genere.
7. Coopera, tramite la partecipazione attiva di tutti i suoi membri, con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno proprio l'obiettivo della prevenzione, dalla primaria alla terziaria, senza pregiudiziali legate a motivi metodo logici , ideologici, religiosi, e della nazionalità propria di ciascuno di essi.

Art. 4 - MEZZI ECONOMICI

1. L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con contributi volontari dai Clubs e con i contributi e le donazioni di enti pubblici e privati e dai Soci Benemeriti.
2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 5 - SOCI

1. Sono associati all' AC.A.T. Sinistra Piave tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione e sono mosse da spirito di solidarietà, purché iscritte quali membri dei C.A.T.
2. Nelle Assemblee Generali dell' A.C.A.T. Sinistra Piave, i C.A.T. sono rappresentati dal Presidente del C.A.T. di appartenenza o persona da lui appositamente delegata.
3. I C.A.T. per essere ammessi quali Soci, oltre a rispettare scopi e modalità di intervenire dell'Associazione, devono avere una sede, un referente di zona, un vice referente, e ali 'interno del club un Presidente, un Vicepresidente, un segretario e un operatore.
4. I Soci Ordinari hanno diritto di eleggere gli Organi dell' Associazione.
5. I Soci hanno diritto di informazione e di controllo stabilita dalle leggi e dallo Statuto.
6. Gli associati hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall' Associazione.
7. I C.A.T., le persone iscritte nei C.A.T. associati all' AC.A.T. Sinistra Piave devono svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
8. Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale, ecc.
9. I Soci C.AT. o membri appartenenti ad essi, che contravvengono all'art.3 e alle norme del presente Statuto, possono essere espulsi dall' Associazione.
10. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea Generale e notificata all'interessato entro sessanta giorni, affinché possa controdedurre.

Art. 6 - VOTI

1. Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari le famiglie dei C.A.T. in regola come da regolamento A.C.A.T. Sinistra Piave.
2. Ogni socio famiglia dei C.AT. ha diritto ad un voto.

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

1. Gli Organi Sociali sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) la Segreteria Sociale.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti all'A.C.AT. Sinistra Piave.
2. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
4. L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno entro il 30 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre per l'approvazione del bilancio e del programma preventivo ed entro il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato, per eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
5. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, esclusi gli astenuti.
6. Il bilancio consuntivo è depositato presso la segreteria Sociale quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato dagli associati.
7. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea Generale a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, esclusi gli astenuti.
8. Il bilancio preventivo è depositato presso la segreteria Sociale quindici giorni prima dell' Assemblea e può essere consultato dagli associati.
9. L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale, oppure su richiesta scritta e motivata, avanzata dalla metà più uno dei C.A.T. associati con diritto di voto.
10. L'Assemblea dei Soci è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.
La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale e comunicata a tutti i C.A.T., almeno sessanta giorni prima della data fissata, con l'indicazione della data, dell' ora della prima e della seconda convocazione e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.
11. All' Assemblea dei Soci partecipano di diritto: il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Soci con diritto di voto, i Soci Benemeriti e i membri dei C.A.T.
12. L'Assemblea dei Soci è valida, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto.
In Seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono valide se prese a maggioranza semplice dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.
13. L'Assemblea è regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di esecuzione.
14. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.
15. Sono eleggibili alla cariche sociali tutti i membri dei C.A.T. appartenenti all' A.C.A.T. Sinistra Piave.
16. Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell' A.C.A.T. Sinistra Piave, che verrà assistito da un Segretario da lui designato.
17. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

18. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell' Associazione.
19. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e richiederne copia.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi e presiede l'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente sottoscrive il verbale dell' Assemblea Generale, cura che sia custodito presso la Segreteria dell'Associazione, dove può essere consultato dagli associati.
Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Egli provvede alla direzione e gestisce l'Associazione, in conformità delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.
5. In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, tutte o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice presidente vicario:
6. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo non decade, il Vice Presidente assume temporaneamente la carica di Presidente ed alla prima riunione del Direttivo verrà eletto un nuovo Presidente, la cui nomina sarà ratificata alla prima Assemblea Generale.

Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri tra cui il Presidente che lo presiede, il responsabile della segreteria, il Tesoriere, tre vice presidenti, uno dei quali con funzioni vicarie (uno per zona eletti dai direttivi zonale) ed un consigliere. I membri, compreso il Presidente, sono eletti dall'assemblea, durano un carica cinque anni e sono tutti rieleggibili.
Il vice presidente con funzioni vicarie sostituisce il presidente in caso di adempimento.
Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile, predispone il bilancio preventivo e consuntivo. Cura i rapporti con gli Istituti di credito.

2. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione, sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, approva i regolamenti sociali, può nominare Commissioni e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica i provvedimenti di sua competenza, emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno sei volte l'anno oppure, su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore ad un terzo dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Segretario .Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze di uno o più consiglieri per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire i consiglieri venuti a mancare, nominandoli tra coloro che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
I consiglieri nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea Generale dei Soci per la ratifica o meno della loro nomina.
I consigliere che in un anno sono assenti dalle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte, senza giustificato motivo, decadono.

5. Nel caso di dimissioni o assenza definitiva del Presidente, è il Vice Presidente con funzioni vicarie ad occupare tale carica fino alla prossima riunione dell'Assemblea dei Soci.
6. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, questo decade, non decade il Presidente che rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, in seduta straordinaria, dell' Assemblea dei Soci, per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. Detta Assemblea dei Soci deve essere convocata entro sessanta giorni e deve aver luogo nei successi vi trenta.

Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un minimo di tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, il quale viene eletto dal Collegio stesso e due supplenti, I Revisori dei Conti, eletti dal!' Assemblea Generale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili; la carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica sociale. I componenti supplenti subentrano in ordine di anzianità, agli effettivi venuti a mancare per qualsiasi motivo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione del suo Presidente.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) esamina i bilanci preventivi, consuntivi e relative variazioni e redige la prescritta relazione;

b) effettua il controllo sulla gestione della Associazione e il riscontro della legittimità degli atti;

c) accerta le regolare tenuta dei libri e selle scritture contabili;

d) assiste senza diritto di voto alle riunioni degli organi deliberanti.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti opera con le norme stabilite dal Codice Civile.

Art. 12 - SEGRETERIA SOCIALE

1. La Segreteria Sociale e formata dagli uffici necessari per dare esecuzione alle decisioni prese dal Presidente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ed è retta da un Segretario Generale, componente del Consiglio Direttivo, che cura la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni.
2. Il responsabile della segreteria è responsabile del funzionamento della Segreteria Sociale e ha la sorveglianza sul personale addetto.
In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro componente del direttivo.

Art. 13 - ELEGGIBILITA' E CANDIDATURE

1. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i membri dei C.A.T. appartenenti alI'AC.AT. Sinistra Piave.
2. Le candidature alle cariche sociali, contenenti la dichiarazione dell'interessato, dati anagrafici, C.AT. di appartenenza, devono essere inviate alla Segreteria Generale dell'Associazione, entro sessanta giorni dall' Assemblea Generale.
Entro il trentesimo giorno precedente l'Assemblea Generale, le candidature saranno pubblicate, mediante affissione, nei locali della Segreteria Generale e inviate a tutti i C.AT. dell'AC.A.T. Sinistra Piave,.
3. Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.
4. Qualora le candidature non raggiungano il numero dei posti disponibili, ne potranno essere presentate altre direttamente in Assemblea.

5. Per le elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti, i candidati devono indicare espressamente se concorrono per l'elezione a componenti effettivi o supplenti.
6. La commissione verifica poteri e di scrutinio per la votazione è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà le norme per la presentazione delle candidature alle cariche social i.
7. Qualora una Zona non dovesse essere rappresentato nel Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente A.C.A.T. Sinistra Piave sarà nominato un membro di tale Zona in rappresentanza dello stesso, con tutte le attribuzioni dei consiglieri del Direttivo aumentandone in numero. Dette nomine dovranno essere ratificate nella prima successiva Assemblea Generale.

Art. 14 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. La proclamazione degli eletti alle cariche sociali sarà effettuata subito dopo le operazioni di scrutinio dal Segretario dell' Assemblea Generale; essi entrano in carica immediatamente.

Art. 15 - CONVEZIONI

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, esclusi gli astenuti.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente presso la Segreteria Sociale.
3. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell' A.C.A.T. Sinistra Piave.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

Art. 16 - RISORSE ECONOMICHE

1.Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

Art. 17 - I BENI

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registri e beni mobili.
2. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall' Associazione e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli associati o di terzi sono dati in comodato all'Associazione stessa.
4. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione, sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 18 - EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall' Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dall'Associazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente attua le delibere dell' Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

Art. 19 - RIMBORSI E COMPENSI

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni, sono accettati dall'Assemblea.
2. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione dell'Assemblea e compie e conseguenti atti giuridici.

Art. 20 - PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' MARGINALI
Le attività commerciali e produttive devono porsi in grado di accessori età e subordine alle attività istituzionali e devono pertanto avere carattere di marginalità.
2. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
3. L'Assemblea delibera sull'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
4. All'Associazione è vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale agli associati sia in forma diretta che indiretta, salvo disposizioni di legge, durante la vita dell' Associazione.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.
6. Il Presidente dà attuazione alla delibera della Assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 21 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

1. L'Associazione di Volontariato può assumere dipendenti entro i limiti di cui all'art. 3, 1. 266/1991.
2. I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.
3. I dipendenti sono, ai sensi della legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 22 - COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO
1. L'Associazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, entro i limiti di cui all'Art. 3 l. 266/1991:
2. I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 23 - RESPONSABILITA' DELL' ASSOCIAZIONE
1. L'Associazione di Volontariato risponde, con i propri beni, le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanze delle convenzione e dei contratti stipulati.

Art. 24 - ASSICURAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell' Associazione stessa.

Art. 25 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto Sociale possono essere di iniziativa del Consiglio Direttivo o dei C.A.T.
In quest'ultimo caso le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno due terzi dei C.A.T. associati.
2. Il Consiglio Direttivo verifica le proposte, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Generale Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
3. Le proposte di modifica devono essere deliberate dell'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza semplice dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Art. 26 - MEMBRI D'ONORE

1. L'assemblea Generale può nominare un Presidente Onorario dell'Associazione, che può assistere, senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. L'Assemblea Generale, su proposta del Presidente dell'Associazione, può nominare soci benemeriti dell'Associazione, personalità che abbiano acquisito benemerenze nell'ambito della vita dell'A.C.A.T. Sinistra Piave.

Art. 27 - RICONOSCIMENTO D'ONORE AL MERITO DEL VOLONTARIATO

1. Il "Riconoscimento d'Onore al merito del Volontariato" è istituita allo scopo di attribuire ufficialmente un'attestazione onorifica alle Associazioni e alle persone che, con disinteressato impegno, abbiano notevolmente contribuito alla diffusione del volontariato nell'ambito della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone e famiglie con problemi complessi alcol/droga correlati e del disagio psichico.

Art. 28 - SCIOGLIMENTO DELL'A.C.A.T. SINISTRA PIAVE

1. L'A.C.A.T. Sinistra Piave cesserà di esistere qualora i principi e le disposizioni previste dall'art. 3 dello Statuto vengano disattese e comunque in seguito a delibera dell'Assemblea adottata col voto favorevole di almeno ¾ dei soci.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre O.N.L.U.S. di carattere analogo o a fini di pubblica utilità, sentito eventualmente l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Presidente

Il Segretario

REGISTRATO A [illegible] 17-12-2008
al n. 4777 Serie 1T Riscossi € 172,13
(Euro Centosettantadue/13)

OPERATORE TRIBUTARIO
Ivano Corsano

DIC 2008
UFFICIO DELLE ENTRATE